



COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di PESARO e URBINO

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Numero **5** Del **30-03-17**

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle
ore 12:00,

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 16
maggio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 27 maggio
2016, la Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis è nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del comune fino
all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto
Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale,
alla Giunta ed al Sindaco.

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis,
procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, partecipa, con
funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del TUEL n.267/2000) il Segretario
Comunale Dott.ssa Rosalia Francesca.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili), TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica);

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 08.09.2014;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2016 di determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2016;

Considerato che:

le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) sono tutte novità di carattere obbligatorio, applicabili senza l'intervento della potestà regolamentare dell'Ente;

fra le modifiche introdotte con l'articolo unico della legge 208/2015 sono rilevanti i seguenti benefici:

- a) con il comma 10 è stata inserita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 3); ai fini dell'applicazione della presente disposizione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti mediante il modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- b) con il comma 13 è stato ripristinato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 il criterio contenuto nella circolare n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione viene poi estesa ai terreni agricoli:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 2. ubicati nei Comuni delle Isole Minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n.448;
 3. a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) con il comma 15 è stata estesa la non applicazione dell'IMU, già prevista per le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche a quelle sempre di cooperative edilizie a proprietà indivisa ma destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- d) con il comma 53 è stata introdotta la riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- e) con i commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Viste altresì:

- la nota prot. 27472 del 29 gennaio 2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze che in risposta ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Industria – CNA – detta chiarimenti in merito alla riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;

- la successiva Risoluzione n.1/DF/2016 del 17.02.2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le modalità applicative relativamente alle disposizioni all'art.1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamati:

- La legge 232 del 11-12-2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 in data 21/12/2016), con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- Il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di confermare le aliquote in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2017-2019;

PROPONE

1. **di confermare**, per l'anno d'imposta 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,06%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,96%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto	0,96%

3. **di dare** massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
4. **di dare atto** che le aliquote così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2017;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO assunti i poteri del Consiglio Comunale

- VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la suesposta proposta.

SUCCESSIVAMENTE **DELIBERA** di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2017**

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

=====

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Questo documento é allegato alla corrispondente deliberazione
n. 5 del 30-03-17

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
F.to Dott.ssa Rosalia Francesca **F.to Dott.ssa De Angelis Patrizia**
Claudia

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni
aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69) ed è stata compresa nell'elenco n., in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del
T.U.O.E.L. n. 267/2000),

Dalla Residenza comunale, li 07-04-17.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.
Dalla Residenza Comunale, li 07-04-17.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROSALIA FRANCESCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-04-17
al 22-04-17 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.O.E.L. n.
267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 22-04-17.

Il Responsabile del Servizio
